

# Corso di abilitazione e aggiornamento per MESSI NOTIFICATORI

## Modulo IV

I documenti informatici, le copie e la  
notificazione a mezzo PEC (art. 149 bis del  
Codice di procedura civile)

Durata: 2 ore

## Modulo IV

**I documenti informatici, le copie e la notificazione a mezzo PEC (art. 149 bis del Codice di procedura civile)**

# Argomento 1

Firma digitale, PEC e documento informatico: cosa sono e come si usano

## Premessa: le fonti in materia di documenti digitali

- ✱ D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale
- ✱ Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (c.d. «Regolamento eIDAS» acronimo di electronic IDentification, Authentication and trust Services)
- ✱ DPCM 13 novembre 2014 regole tecniche ex art. 71 D.Lgs. 82/2005

## Firma digitale

### ☀ Art. 1, c. 1 s)

firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici

## PEC, SERCQ e domicilio digitale

### ✿ Art. 1, c. 1 v-bis)

posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

### ✿ Art. 1, c. 1 n-ter)

domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

## Documento analogico e informatico

### ☀ Documento amministrativo

DPR 445/2000 art. 1, c. 1 a) (...) ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa

### ☀ Documento analogico

D.Lgs. 82/2005 art. 1, c. 1 p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

### ☀ Documento informatico

D.Lgs. 82/2005 art. 1, c. 1 p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

## Breve riepilogo

- ✱ Formazione del documento e manifestazione della volontà
- ✱ Comunicazione della manifestazione della volontà
  - invio
  - pubblicazione

## Modulo IV

**I documenti informatici, le copie e la notificazione a mezzo PEC (art. 149 bis del Codice di procedura civile)**

# Argomento 2

La conformità delle copie (copia analogica di documento informatico, copia informatica di documento analogico, copie e duplicati informatici). La notificazione di un documento informatico a soggetto sprovvisto di PEC



## Copia analogica di documento informatico

### ☀ Art. 23 CAD, commi 1 e 2

c. 1 «Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato»

c. 2 «Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico»

### ☀ comma 2 bis: contrassegno

Apposizione di un contrassegno tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica (es.: QR code o codice a barre)

## Copia informatica di documento analogico (art. 22)

✱ Premessa: validità del documento informatico

✱ Copia per immagine: condizioni per la produzione

- 1) prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto
- 2) previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia

✱ Copia per immagine: condizioni per l'efficacia probatoria

- 1) Se vi è attestazione del pubblico ufficiale
- 2) Se non è disconosciuta

## Copie e duplicati informatici (art. 23 bis)

✱ Duplicati informatici: art. 5 DPCM 13/11/2014  
stessa sequenza di bit

✱ Copie informatiche: tre modalità, art. 6 DPCM 13/11/2014

- 1) Copia del file (che garantisca corrispondenza tra originale e copia) con sottoscrizione digitale
- 2) Attestazione inserita in un nuovo documento informatico firmato da chi attesta la conformità
- 3) Attestazione a parte, purché vi sia riferimento temporale e impronta di ogni copia o estratto informatico (attenzione: questo non vale per la relata di notifica!)

## Notificazione a soggetto sprovvisto di PEC o domicilio digitale. Mere comunicazioni

- ✱ Art. 16 bis, c. 9 bis. DL 179/2012 (processo civile telematico); ancora una volta, per analogia

Estrazione analogica di documento, creazione relata cartacea e notifica

- ✱ Art. 3 bis CAD (comunicazioni)

Invio per posta ordinaria o raccomandata AR di copia analogica dei documenti digitali sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa (D.Lgs. 39/1993).

Dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle Linee guida.

## Modulo IV

**I documenti informatici, le copie e la notificazione a mezzo PEC (art. 149 bis del Codice di procedura civile)**

# Argomento 3

La notifica a mezzo PEC; le regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia e conservazione dei documenti informatici (DPCM 13 novembre 2014).

## Art. 149 bis cpc: notificazione a mezzo posta elettronica

✳️ Notifica a mezzo pec se non c'è divieto di legge (come per notifiche postali)

### ✳️ Modalità

Ufficiale giudiziario: apposizione relata di notifica su «copia informatica» (e non necessariamente su duplicato)

Messo comunale o altro notificatore: idem, però possibile anche il duplicato

Registri pubblici

Relata contiene attestazione di conformità all'originale (non necessità dell'impronta perché documento congiunto)

Tempo della notifica: art. 16 septies DL 179/2012 e C.Cost. 75/2019

Documentazione e restituzione atti al richiedente la notifica

# La gestione documentale della notifica telematica nel sistema degli enti locali

## ✿ Documento da notificare

## ✿ Relata di notifica: modalità

Documento congiunto con PEC

Relata come «allegato» nel sistema di protocollo

Impronta non necessaria perché c'è già la congiunzione con pec

## ✿ Protocollo del documento/gestione pec autonoma: obblighi normativi

Oggetto della pec (indicazione che si tratta di notifica telematica ex art. 149 bis cpc)

## ✿ Archiviazione dei documenti

## Modello di relata di notifica telematica

Cron.corrispondente al protocollo

### RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, a ciò abilitato ai sensi della L. 689/1981 in combinato disposto con l'art. 149 bis CPC, in qualità di accertatore dell'illecito amministrativo in contestazione/in qualità di messo comunale, dipendente del Comune di \_\_\_\_\_, ho notificato a \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, a mezzo pec con consegna fattane dall'indirizzo pec del Comune di \_\_\_\_\_ (protocollo@pec.it) sull'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ ricavato in data odierna dal seguente registro pubblico: INIPEC.GOV.IT, in data corrispondente alla pec di trasmissione, i seguenti atti in originale/duplicato dell'originale/conformi all'originale digitale/analogico:

- nome del file per esteso.pdf

da me sottoscritti digitalmente ed allegati alla medesima pec di trasmissione.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

*Il notificatore*



*Grazie per l'attenzione*

*Avv. Alessandro Scarpa*